

BGer 4C.26/2005 vom 27. Juni 2005

Bundesgericht, 2005-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.26_2005

FR: TF 4C.26/2005 du 27 juin 2005

IT: TF 4C.26/2005 del 27 giugno 2005

Regeste

indebitto arricchimento; applicazione del diritto straniero | Diritto delle obbligazioni (in generale)

Erwägungen

E. 1

Se una sentenza cantonale viene impugnata sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma l' art. 57 cpv. 5 OG prevede che, di principio, il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico. Per consolidata giurisprudenza si può tuttavia derogare a questa regola qualora, come nella fattispecie in rassegna, il ricorso per riforma appaia d'acchito inammissibile (DTF 129 III 604 consid. 1 non pubblicato; 117 II 630 consid. 1a; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG).

E. 2

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).

E. 2.1

Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile. Ciò basta per escludere la possibilità di introdurre un ricorso per nullità, anche solo in via subordinata. Tale rimedio può infatti essere presentato unicamente qualora il ricorso per riforma in virtù degli art. 44-45-46 OG non sia proponibile (art. 68 cpv. 1 OG ; cfr. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 pag. 1 segg., in particolare pag. 3 e sentenza non pubblicata del 14 giugno 1995 nella causa 4C.413/1994 consid. 2).

E. 2.2

La preannunciata inammissibilità del ricorso per riforma deriva invece dal motivo di ricorso invocato: l'attrice dichiara infatti esplicitamente di voler censurare l'applicazione del diritto italiano.

E. 2.2.1

Essa sembra essere ben consapevole del fatto che la legge esclude tale possibilità nelle cause civili di natura pecuniaria (cfr. art. 43a cpv. 2 OG , e contrario; DTF 126 III 492 consid. 3a). A suo modo di vedere l'errata applicazione di tale normativa dovrebbe tuttavia

venir assimilata alla mancata applicazione del diritto straniero contemplata dall' art. 43a cpv.1 lett. a OG , giusta il quale il ricorso per riforma è ammissibile per far valere che la decisione impugnata non ha applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero. Questa tesi non può essere seguita. Diversamente dal caso in cui il diritto straniero non venga (a torto) applicato (cfr. DTF 126 III 492 ; Bernard Corboz, op. cit. pag. 42), l'inosservanza della normativa straniera applicabile in virtù del diritto internazionale privato svizzero non viola quest'ultimo (Jean-François Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 43a OG).

E. 2.2.2

Secondo l'attrice sarebbe in ogni caso opportuno adottare un'interpretazione estensiva del citato disposto, poiché l'impossibilità di rivedere l'applicazione del diritto straniero striderebbe con il sentimento di giustizia generale e con l' art. 29 Cost. Il Tribunale federale non dovrebbe limitarsi a verificare che i tribunali inferiori applichino il diritto svizzero in modo eguale bensì dovrebbe adoperarsi per garantire anche la corretta applicazione del diritto straniero; solo in questo modo verrebbe assicurata una vera e completa parità di trattamento. Nonostante l'attrice affermi che i suoi argomenti non mirano ad una modifica della legge, ma solo ad una nuova interpretazione della stessa, essa mette in discussione la costituzionalità della norma legislativa federale. Si tratta di una questione che il Tribunale federale non può esaminare (art. 191 Cost.).

E. 2.2.3

In conclusione, non si ravvede alcun motivo per discostarsi dalla costante e consolidata giurisprudenza secondo la quale, nelle cause civili di natura pecuniaria l'applicazione del diritto straniero non può essere censurata mediante ricorso per riforma (DTF 129 III 295 consid. 2.2; 128 III 295 consid. 2d/aa; 126 III 492 consid. 3a in fondo; 119 II 177 consid. 3e).

E. 2.3

Per completezza si precisa che l'inammissibilità del ricorso per riforma non fa risorgere la possibilità di presentare un ricorso per nullità. Sia come sia, contrariamente a quanto pare ritenere l'attrice, si sarebbe giunti al medesimo risultato anche qualora il ricorso per nullità fosse stato proponibile (DTF 124 III 134 consid. 2b/dd pag. 144).

E. 2.4

La via da seguire per sottoporre all'esame del Tribunale federale il problema della validità di un negozio giuridico sotto il profilo del diritto straniero è quella del ricorso di diritto pubblico (cfr. sentenza non pubblicata del 28 ottobre 2004 nella causa 4P.138/2004 consid. 2.1.2; DTF 124 III 134), peraltro inoltrato parallelamente.

E. 3

Discende da quanto esposto che il ricorso per nullità risulta d'acchito irricevibile e il ricorso per riforma dev'essere dichiarato inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla convenuta, che non è stata invitata a pronunciarsi, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale.